

Informativ@ mail fiscale

Argomenti trattati

- **BONUS EDILIZI NELLA “LEGGE DI BILANCIO 2026”**
- **NOVITÀ PER I BUONI PASTO 2026**
- **AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES**
- **AL VIA IL RENTRI ANCHE PER I PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI**

Circolare nr. 2 febbraio 2026

BONUS EDILIZI NELLA “LEGGE DI BILANCIO 2026”

La “Legge di Bilancio 2026” **non** prevede **sostanziali novità** in materia di **detrazioni** per **interventi edilizi**. Sono previste **aliquote** di **detrazioni differenziate** a seconda del **soggetto** che **sostiene** le **spese** e dell'**immobile** oggetto di intervento. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

BONUS EDILIZI NELLA “LEGGE DI BILANCIO 2026”	
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio, l'art. 1 comma 22 della legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) proroga l'utilizzo delle aliquote di detrazione del 50% e del 36% per un ulteriore anno, il 2026. Nel merito, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese

sostenute negli anni 2025 e 2026 sono previste due aliquote di detrazione:

50%	per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale
36%	negli altri casi

Per le **spese sostenute a partire dal 2027** le aliquote di detrazione scenderanno rispettivamente al **36%** nel caso di titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale e al **30%** negli altri casi.

Non hanno subito modifiche:

- ♦ il limite complessivo di spesa di euro 96.000;
- ♦ la detrazione in quote costanti in 10 anni.

Nella [circolare 8/E del 19.06.2025](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni riferibili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica e di Superbonus. In particolare:

a	Il contribuente deve risultare titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa , se antecedente
b	Il familiare convivente nonché il detentore dell'immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura inferiore del 36% .
c	L'abitazione principale è definita come: <i>"quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata"</i>
d	L'aliquota maggiorata spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali , già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione
e	Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare

		adibita ad abitazione principale, se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione l'immobile non è più destinato ad abitazione principale , il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata
	f	Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale
	Si ricorda che, la Legge di Bilancio 2025 ha escluso dall'<i>Ecobonus</i> e dal <i>bonus</i> recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Tale esclusione non riguarda:	
	a	i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili
	b	i generatori a biomassa ¹
	c	le pompe di calore ad assorbimento a gas
	d	i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro di cui al D.M. 06.08.2020

¹ di cui al D.Lgs 199/2021.

INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO	Anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico/adozione di misure antisismiche la misura della detrazione è differenziata in funzione del soggetto che sostiene la spesa nel 2026 (e nel 2025): <table><tr><td>50%</td><td>per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale</td></tr><tr><td>36%</td><td>negli altri casi</td></tr></table> Per le spese sostenute a partire dal 2027 le aliquote applicabili sono il 36% nel caso di titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale ed il 30% negli altri casi. L'ammontare massimo di spese detraibili resta fissato in euro 96.000. Non hanno subito modifiche: ♦ il limite complessivo di spesa di euro 96.000; ♦ la detrazione in quote costanti in 10 anni. Nella circolare 8/E/2025 l'Agenzia precisa che, con riferimento al c.d. "Sismabonus acquisti", la misura è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.	50%	per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale	36%	negli altri casi
50%	per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale				
36%	negli altri casi				
RISPARMIO ENERGETICO	Per gli interventi di risparmio/riqualificazione energetica², la percentuale di detrazione è stata fissata non in base all'intervento ma al soggetto che sostiene la spesa e all'immobile oggetto di intervento, ovvero per le spese sostenute nel 2026 (e nel 2025):				

² di cui alla Legge 296/2006 art. 1, commi da 344 a 347 e al D.L. 63/2013

	50%	per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale
	36%	negli altri casi
Non subiscono modifiche l'individuazione della spesa massima agevolabile (differenziata in base all'intervento) e la relativa disciplina. A partire dalle spese sostenute nel 2027 le aliquote di detrazioni applicabili saranno del 36% nel caso di titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale ed il 30% negli altri casi.		
BONUS ARREDO	La legge di bilancio 2026, non modificandone la disciplina, riconosce il c.d. "bonus arredo³" anche per le spese sostenute nel 2026 per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio (iniziati a partire dal 01.01.2025). La detrazione è riconosciuta in misura del 50% (unica aliquota) e nel limite di spesa di 5.000 euro. Di fatto la "Legge di Bilancio 2026" non modifica la disciplina in merito, ne proroga la vigenza per un ulteriore anno (il 2026).	
	Anno 2026	Dal 2027
	♦ aliquota detrazione 50% ♦ limite massimo spesa 5.000 euro ♦ interventi di recupero edilizi iniziati dal 01.01.2025	non previsto

³ di cui all'art. 16 comma 2 D.L. 63/2013

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	A partire dalle spese sostenute nel 2026 non sarà più possibile beneficiare dell'aliquota agevolata del 75% ma si potrà fruire soltanto della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con le aliquote di detrazione del 50% o 36% come sopra esposte. Ricordiamo che la detrazione riguarda interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala/piattaforme elevatrici che rispettano i requisiti richiesti dal D.M. n. 236 del 14.06.1989. <table border="1"> <tr> <td>50%</td><td rowspan="2">Secondo le regole della detrazione prevista per interventi del patrimonio edilizio</td></tr> <tr> <td>36%</td></tr> </table>	50%	Secondo le regole della detrazione prevista per interventi del patrimonio edilizio	36%
50%	Secondo le regole della detrazione prevista per interventi del patrimonio edilizio			
36%				
SUPERBONUS	Nella "Legge di Bilancio 2026" non risultano proroghe e/o modifiche per la disciplina del c.d. "Superbonus", che pertanto risulta applicabile fino al 31.12.2025 in base alla normativa vigente. Si menziona che è possibile usufruire di un contributo per la ricostruzione delle unità danneggiate o distrutte dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 02.04.2009: <i>Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 01.04.2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, (...) ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI della presente legge. L'incremento è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per</i>			

la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (..) Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Con appositi **provvedimenti** saranno definiti il riparto delle risorse stanziato, i criteri di concessione, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione del predetto contributo.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Con la seguente tabella di sintesi si schematizzano le aliquote applicabili alle diverse tipologie di interventi ammessi in detrazione.

Anno	2025	2026	2027
Intervento			
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	50% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	50% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	36% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale
	36% altri casi	36% altri casi	30% altri casi
RISPARMIO ENERGETICO	50% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	50% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	36% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale
	36% altri casi	36% altri casi	30% altri casi
SISMABONUS	50% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	50% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	36% se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale

STUDIO CIOCCA & ASSOCIATI

COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO - REVISORI LEGALI DEI CONTI

		36% altri casi	36% altri casi	30% altri casi
	BONUS MOBILI	50%	50%	Non previsto
	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	75%	Non previsto (possibile intervento come recupero patrimonio edilizio	Non previsto (possibile intervento come recupero patrimonio edilizio
	SUPERBONUS	65% nel rispetto delle condizioni	Non previsto	Non previsto

NOVITÀ PER I BUONI PASTO 2026

Nell'ottica di favorire il riconoscimento di forme sostitutive della somministrazione del vitto da parte dell'azienda la Legge di bilancio 2026 **innalza la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i buoni pasto in forma elettronica**. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

NOVITÀ PER I BUONI PASTO 2026	
PREMESSA	La normativa italiana disciplina⁴ il trattamento contributivo e fiscale da riservare alle ipotesi di somministrazione del vitto ai dipendenti. In generale, è previsto un regime di esenzione fiscale e contributiva per: ♦ Vitto somministrato ai lavoratori, come i pasti consumati da camerieri o cuochi di ristoranti; ♦ Servizio di mensa organizzato direttamente dal datore di lavoro; ♦ Servizio di mensa garantito dal datore di lavoro anche se gestito da terzi; ♦ Servizio di mensa organizzato attraverso l'utilizzo di badge o card elettroniche; ♦ Convenzioni tra il datore di lavoro e un ristorante esterno. Sono invece parzialmente esenti le somministrazioni di vitto realizzate a mezzo di: ♦ Buoni pasto (ticket restaurant); ♦ Applicazione mobile per smartphone; Ricordiamo che, in generale, le soglie di esenzione delle prestazioni sostitutive del vitto si applicano anche a: ♦ Lavoratori in smart-working; ♦ Dipendenti a tempo parziale il cui orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa per il pranzo.

⁴ articolo 51, comma 2, lettera c) DPR 917/1986

NOVITA' MANOVRA 2026	L'articolo 1, comma 14, della Legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) eleva a partire dalla data del 1° gennaio 2026 la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici da 8,00 a 10,00 euro. Nulla cambia invece per quanto riguarda la disciplina dei buoni cartacei. <table border="1" data-bbox="432 510 1445 759"> <tr> <td data-bbox="432 510 938 645"> SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DAL 01.01.2026 </td><td data-bbox="938 510 1445 645"> ~~8 euro~~ 10 euro </td></tr> <tr> <td data-bbox="432 645 938 759"> SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO CARTACEI </td><td data-bbox="938 645 1445 759"> 4 euro </td></tr> </table>  L'eventuale eccedenza rispetto alle soglie descritte concorre a formare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali. Le imprese sono pertanto chiamate a verificare e, se necessario, aggiornare i propri regolamenti interni, le policy aziendali e i contratti con i fornitori dei servizi di buoni pasto, al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo regime fiscale e contributivo.	SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DAL 01.01.2026	~~8 euro~~ 10 euro	SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO CARTACEI	4 euro
SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DAL 01.01.2026	~~8 euro~~ 10 euro				
SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO CARTACEI	4 euro				
DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA	La Legge di bilancio 2026 non incide sulla disciplina dell'indennità sostitutiva di mensa, riconosciuta sotto forma di un'erogazione in denaro in busta paga. In tal caso continua ad operare l'esclusione dal calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. L'esclusione dal reddito dell'indennità di mensa, fino a 5,29 euro, può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni (risoluzione MEF n. 41 del 30.03.2000): ♦ avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (si escludono i dipendenti cui viene attribuita un'indennità sostitutiva di mensa proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto); ♦ essere addetti ad un'unità produttiva (sono esclusi quanti sono stabilmente assegnati ad un'unità intesa come sede di lavoro);				

	♦ l'unità produttiva dev'essere ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.	
	SOGLIA ESENZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA	5.29

AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i **debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023** che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/72) o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.



Sono ammessi alla Rottamazione-*quinquies*, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-*quater* per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-*quater* (e relativa riammissione) per i quali, entro il 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio.



Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate – il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

È sempre necessario indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell' area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-*quinquies*)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l'altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell'Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo mail dove ottenere la ricevuta di presentazione.

AdeR renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l'apposita schermata.

Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni.

In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell'area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione *quinquies*)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una mail con il link per scaricare, entro cinque giorni, il prospetto informativo.

Di seguito un riepilogo delle scadenze procedurali previste per fruire della Rottamazione Quinques

CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUES		
Presentazione domanda	30.4.2026	
Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione	30.6.2026	
Versamento	unica soluzione / 1° rata (max 54)	entro 31.7.2026
	2° e 3 rata	entro 30.9 / 30.11.2026

STUDIO CIOCCA & ASSOCIATI

COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO - REVISORI LEGALI DEI CONTI

	dalla 4° alla 51° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7 / 30.9 / 30.11 dal 2027 al 2034
	dalla 52° alla 54° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7.2035
	unica soluzione / 1° rata (max 54)	entro 31.7.2026

AL VIA IL RENTRI ANCHE PER I PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Con il prossimo 13 febbraio 2026 sarà definitivo e obbligatorio il passaggio al *Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale - FIR*, che non rappresenta un semplice cambio di formato del documento già conosciuto, ma rappresenta il fulcro del nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) ovvero di una nuova gestione dei rifiuti.



Immediata conseguenza del cambiamento in essere è che a partire dal prossimo 13 febbraio 2026, il modello di formulario precedentemente utilizzato non avrà più validità legale per i soggetti obbligati. La produzione, la movimentazione e il trasporto dei rifiuti dovranno essere accompagnati esclusivamente dal nuovo formato digitale.

Questa stessa data, ovvero il 13 febbraio 2026 è la medesima in cui il sistema RENTRI entrerà nella sua fase di piena operatività digitale. A partire da questa data, **l'obbligo di utilizzare il FIR digitale scatterà per tutti i soggetti che hanno completato l'iscrizione al registro nei vari scaglioni temporali previsti in precedenza**, ovvero:

15 Dicembre 2024 - 13 Febbraio 2025 (Prima Scadenza)	Enti/Imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti; Trasportatori, intermediari, commercianti di rifiuti e impianti di gestione.
15 Giugno 2025 - 14 Agosto 2025 (Seconda Scadenza)	Enti/Imprese produttori di rifiuti con da 11 a 50 dipendenti
15 Dicembre 2025 - 13 Febbraio 2026 (Terza Scadenza)	Piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa.

È evidente dalla lettura delle scadenze di cui sopra, che dal prossimo 13 febbraio 2026 anche le piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa saranno obbligati all'utilizzo del protocollo RENTRI.

Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.

Al contempo i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI devono presentare pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026 per ottenerla nell'anno in corso, questo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente attraverso un comunicato pubblicato il 30 gennaio 2026, la cancellazione presentata entro il termine del 30 marzo 2026, precisa il Dicastero, avrà effetto immediato.

STUDIO CIOCCA & ASSOCIATI

COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO - REVISORI LEGALI DEI CONTI

Per avere ulteriori informazioni è possibile accedere al seguente sito:
<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI>.